

**Consiglio Regionale
della Puglia**

**2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)**

LEGGE REGIONALE

"MODIFICA DELL'ART. 1 DELLA L.R. 22 AGOSTO 1984, N. 38"

RELATORE: Dr. Pasquale DI GIOIA

**Consiglio Regionale
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

l'art. 1 della legge regionale 22 agosto 1984, n. 38 fissava l'indennità di trasferta corrisposta ai Consiglieri Regionali in missione in £ 55.800 per ogni giorno di permanenza fuori dal territorio regionale.


La Camera dei Deputati, in conseguenza della predetta variazione, ha aumentato dal 1° gennaio 1985 la diaria dovuta ai parlamentari.

Pertanto, poiché l'indennità di trasferta dei consiglieri regionali é commisurata a quella dei Presidenti di Sezione della Corte di Cassazione pare opportuno procedere alla rideterminazione della stessa.

La II Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità.

IL RELATORE

(Dr. Pasquale DE GIOIA)



Modifica alla L.R. 22 agosto 1984, n° 38, recante norme sul tratta-
mento economico dei consiglieri regionali.

< - >

art. 1

L'art. 1 della legge regionale 22 agosto 1984, n° 38, é così modificato:

"L'indennità di trasferta corrisposta ai consiglieri regionali in missione é fissata in £. 55.800 per ogni giorno di permanenza fuori del territorio regionale.

Tale importo é proporzionalmente ridotto nel caso in cui la missione duri meno di 24 ore".

art. 2

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova copertura nello stanziamento cal cap. 00102 "Spese per indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio e assicurazione contro gli infortuni degli stessi" del bilancio 1985 e dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla II Commissione Consol-
tare permanente il 22.11.85